ANNO XX. — Giovedì, 31 Gennaio 1867 — N. 31.

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI

	Anno	Semestre	Trimestre
Firenze a domicilio e Provincia	L. 22	L. 12	L. 6 50
Svizzera e Roma	» 36	» 19	» 10 »
Francia	» 48	» [illegible]	» 13 »
Inghilterra, Austria, Belgio, Spagna e Portogallo	» 60	» [illegible]	» 17 »
Germania	» 68	» 35	» 19 »
Grecia, Turchia ed Egitto (via d'Ancona)	» 82	» 42	» 22 »

Mese L. 2 25. Gli Abbonamenti cominciano col 1° d'ogni mese.

I richiami o cambiamenti d'indirizzo dovranno aver unita la fascia sotto cui si spedisce il Giornale.

Ciascun foglio cent. 5 in Firenze.

L'OPINIONE

Giornale Quotidiano

LE ASSOCIAZIONI SI RICEVONO

In Firenze all'Ufficio del Giornale, via Ghibellina, n. 110, piano terreno; in Torino all'Ufficio succursale dei giornali, via delle Finanze, n. 19; nelle provincie presso gli Uffici postali.

A Parigi, all'*Agence Havas*, rue J. J. Rousseau, n. 3; a Londra da *Delisy Davies et C.*, Finch-Lane, Cornhill; a West-End Branch, n. 1, Cecil Street Strand.

Le lettere ed i reclami devono essere inviati, *franchi*, alla Direzione del Giornale. — Non si restituiscono i manoscritti.

*Per gli annunzi rivolgersi all'*Ufficio generale d'annunzi nei giornali di A. Dante Ferroni *agente commissionario, via Cavour, n. 27.*

Le inserzioni costano L. 1 la linea.

Gli abbonamenti che si prendono per l'estero devono pagarsi in oro.

Firenze, 30 gennaio

La *Nazione* ha creduto di rispondere a noi e di rigettare sulla Camera l'accusa di poca operosità, dandoci la lista de'progetti di leggi presentati alla sua disamina.

Codesta lista conferma anzichè contraddire quello che noi abbiamo detto.

La Camera, radunatasi dopo le vacanze, era in grande aspettazione de' provvedimenti di finanza, che sarebbero stati proposti. Qualunque altra quistione perdeva molto della sua importanza al cospetto di quella delle finanze. L'on. ministro Scialoia fa il suo discorso il 16 ed il 17, annunzia i suoi progetti, ma questi si attendono e si richiedono invano. Soltanto la sera del 27 si comincia a distribuire quello sulla libertà della Chiesa e sui Beni ecclesiastici.

La *Nazione* risponderà probabilmente che nell'intervallo la Camera poteva occuparsi d'altro. Ma crede essa facile ad un'assemblea parlamentare il volgere la sua attenzione a progetti secondari, mentre è attratta verso le quistioni più gravi e di più ardui problemi di diritto pubblico e di finanza? Quando pure la Camera avesse voluto non ci sarebbe riuscita.

Ma alla *Nazione* più de'rimproveri fatti per l'indugio a presentare i progetti di leggi trova grave ciò che noi abbiamo detto de' rapporti de' ministri cogl' impiegati dei loro dicasteri.

Noi crediamo di aver espressa una verità ed esposto un inconveniente, che niuno, il quale abbia qualche domestichezza colle pubbliche amministrazioni, può rivocare in dubbio. Chi ha mai accusati i ministri di inerzia? Nessuno; ma l'attività loro è rivolta specialmente alla politica, ma parecchi di loro sono raramente in rapporto coi loro impiegati, ed alcuni non furono mai in rapporto neppure coi loro capi di divisione e forse nemmeno con qualche direttore generale. È impossibile che questa separazione tra il ministro e gli impiegati non influisca sull'andamento dei pubblici affari. Noi non accusiamo il ministero presente più del ministero passato, ma additiamo un male al quale quanti desiderano che le cose dell'amministrazione vadano meglio, debbono cercare di porre rimedio.

Che se, mancandole ogni mezzo di difesa, la *Nazione* stima di assicurarsi la vittoria, parlandoci dei nostri *nuovi amici politici del centro sinistro*, si persuada che si sbaglia di grosso.

Quali sono questi nuovi nostri amici politici del centro sinistro? Per evitare delle fastidiose polemiche, noi invitiamo la *Nazione* a nominarli ad uno ad uno. È l'on. Ferraris, la cui proposta di anticipare la discussione de' bilanci, da noi combattuta, era stato da lei applaudito? Sono quelli che nella questione della perequazione dell'imposta fondiaria nel Veneto, furono colla Commissione, mentre noi siamo stati coll'on. ministro delle finanze?

Noi non siamo con alcuna frazione del partito liberale, siamo col partito liberale, siamo con chi comprende la gravità delle finanze e la urgente necessità di ristorare il credito nazionale, siamo con chi vuol rispettati gli impegni assunti e serbata l'autorità del governo. Le piccole e meschine distinzioni di parte possono piacere alla *Nazione*, sfuggono a noi, che badiamo alla meta, non alle persone, e qualunque Ministero si diriga con risolutezza verso quella meta, sa di averci per alleati, che forse contano poco, ma che saranno sempre costanti e sicuri.

CORRISPONDENZE ITALIANE

Torino, 29 gennaio. — Ieri toccando dello sciopero dei nostri operai, vi scrissi come questi fossero entrati con violenza in parecchie botteghe da panattiere, e ne avessero esportato il pane. Ora vi debbo aggiungere che non *parecchie* ma *tutte* le botteghe da panattiere furono in questo modo saccheggiate! Al fine di reprimere questi deplorevoli fatti, quando si fosse tentato di rinnovarli, fin nella stessa sera, furono chiamate sotto le armi 3 legioni di guardia nazionale la quale stanziata nel cortile del palazzo *civico*, attendeva gli ordini ulteriori; e nel mentre che picchetti di cavalleria, di fanteria e di bersaglieri percorrevano la città, un picchetto di cavalleria era stanziato in piazza Castello sotto gli uffici del Prefetto, ed un altro di fanteria stava nel locale della questura. L'apprensione della popolazione che già di per sè era naturale, veniva aumentata alla vista di questo straordinario ma pur necessario e previdente apparato di forze, le quali venivano pur mantenute nelle stesse proporzioni per tutto il giorno d'oggi; ma fortunatamente, come era a prevedersi, fino all'ora in cui vi scrivo, non fu rinnovato il minimo torbido e la giornata si passerà tranquilla, giova sperarlo. Intanto che questa mattina il sindaco faceva affiggere l'unito proclama (*), altri stampati venivano pure affissi tendenti a far rientrare la calma fra i turbolenti.

Un comitato provvisorio, deplorando ogni atto sconsigliato, si è costituito per raccogliere offerte da ogni classe di cittadini, e procacciare così un pronto ed immediato sussidio agli operai onesti e disoccupati padri di famiglia; la riunione avrà luogo questa sera nel locale dell'associazione generale degli operai, alla quale sono invitati i presidenti di tutte le associazioni di arti e mestieri allo scopo di far pervenire al Governo apposite rappresentanze onde ottenere straordinari provvedimenti.

Già il giornale *Conte Cavour* ha aperto una sottoscrizione a benefizio degli operai onesti, facendola seguire da un patriottico e saggio appello agli operai ed alla carità cittadina. Non v'ha dubbio che desesa neppur questa volta verrà meno, e che le assennate parole del giovane giornalista agli operai, unitamente a quanto saranno per fare le autorità governativa e municipale basteranno a ricondurre fra i nostri operai la consueta proverbiale tranquillità.

Egli è pertanto fuori di dubbio che la quistione degli operai, la è una quistione sociale delle più interessanti, che ha pur duopo di venire studiata da tutti, dal governo, dai municipi, dagli industriali, dagli economisti, ed in una parola da tutti coloro, cui sta a cuore il benessere morale e materiale delle popolazioni.

(*) Concittadini!

Ieri una mano di sconsigliati atteggiandosi sotto la compassionevole apparenza di poveri operai senza lavoro, mise a sacco varie botteghe di pristinai e salsamentari sotto pretesto di saziare la fame.

Costoro s'erano dapprima recati presso dei vari operai senza lavoro ai quali il Municipio aveva somministrato occupazione nei giardini del Valentino e dopo di aver inutilmente tentato di distoglierneli presero ad offenderli con sassi. Toltisi di là commisero gli eccessi che sono noti a tutti.

Questo Municipio è d'accordo coll'Autorità politica la quale è decisa di mettere freno a tali disordini contro cui i pacifici cittadini hanno diritto di essere protetti.

Il Sindaco sottoscritto, sapendo che i veri operai non fanno parte di questa mano di saccheggiatori, invita tutti i cittadini a volerlo secondare per togliere dalla nostra città quella vergogna, e consiglia alla gente onesta di non unirsi per curiosità e di non fare corpo coi facinorosi, i quali ridotti al loro vero numero potranno quindi essere puniti.

Il Municipio ha provveduto all'urgenza del bisogno, e non è in Torino dove sono possibili tanti caritatevoli instituti, e dove la carità è così generosamente esercitata che il povero debba ottenere il pane colla forza.

Colla calma, coll'ordine e col cuore si rimedia a tanti mali; frammezzo alla violenza ed al disordine la miseria cresce, e chi potrebbe efficacemente attenuarne le conseguenze si ritira.

Il Sindaco fa assegno sulla Guardia nazionale e sopra tutti i cittadini perchè non si smentisca il nome di città dell'ordine acquistato alla nostra Torino.

Dal Palazzo Municipale, addì 29 genn. 1867.

Il Sindaco GALVAGNO.

Napoli, 27 gennaio, — Seguitando l'esame della relazione del procuratore generale senatore Mirabelli, sull'amministrazione della giustizia nel 1866, trovo che durante quest'anno presso tutti i tribunali del distretto delle Corti d'appello di Napoli vi è pure stata una diminuzione nelle sentenze civili e commerciali e ciò a causa del cholera. Solo nelle preture vi è stato un aumento; il che deve attribuirsi alla maggiore estensione della competenza loro attribuita dalla legge, ed alle poche varietà introdotte nella procedura colla quale si trattano le cause presso le medesime.

Le sentenze quindi definitive, civili e commerciali, furono 5193, non definitive 2338, cause pendenti 974. Nell'anno precedente invece le sentenze salirono alla cifra di 11,539, cioè 7445 definitive, 2501 preparatorie e 1593 interlocutorie, oltre 546 sentenze in materia commerciale.

Nel 1866 il tribunale di commercio di Napoli ha pronunciato 2016 sentenze, laddove nell'anno 1865 ne profferì 4273. Il tribunale che ebbe nell'anno scorso maggiori cause a trattare fu quello di Napoli che figura tra le sentenze definitive e non per 3229 sentenze; quello che ha avuto meno lavoro è stato il tribunale di Sala che non ebbe a pronunziare che 60 sentenze definitive e 14 non definitive.

Le cause formali ragguagliate alle cause sommarie non rappresentano che un tre decimi dell'intero, essendo i presidenti stati molto facili nell'autorizzare la citazione in via sommaria, massime nei primi mesi. Gl'incidenti proposti al presidente presso la Corte di appello sono stati 92; presso i tribunali 986; dei 92 metà è stata rimessa ad udienza fissa per la risoluzione; su l'altra metà si è provveduto per l'esecuzione, atteso l'accordo delle parti. Similmente dei 986, 220 sono stati inviati ad una udienza fissa del tribunale, e ad altri 766 si è provveduto per l'esecuzione. Questo risultato della procedura speciale degli incidenti, se non fa svanire deve almeno incominciare a far mettere in dubbio il pronostico della inutilità di udire il presidente per la loro risoluzione. Con questo sistema si sono evitate ben 812 sentenze, che è tolto alle parti il carico di annullare colle difese sullo incidente anche quello del merito.

La più parte delle cause riferendosi a fatti e ad atti avvenuti negli anni anteriori al 1866, hanno dovuto essere definite col codice abolito.

Qui la relazione cita varie questioni che si sono sollevate durante l'anno sulla applicazione del nuovo codice, state risolte parte dalla Corte e parte dal Ministero della giustizia con istruzioni o speciali provvedimenti.

La tariffa giudiziaria nelle materie civili ha generato un profondo scontento nel fôro. È sembrato ad alcuni che non pure fossero esagerati i così detti *diritti di originali*, ma incomodo dovesse riuscire ai procuratori e nocivo alla celere spedizione degli affari il pagamento di una tassa per ciascun atto, tenue che fosse. Questi ed altri appunti si fecero su quella tariffa che ha reso irascibile più d'uno per lo innanzi possessore di un carattere tranquillo e pacifico. Ora tutta la speranza degli interessati sta nel Parlamento che voglia esaminarla attentamente e modificarla nelle parti che essi pretendono abbia recato di danno alla celere spedizione della giustizia.

Gli introiti prodotti da questa nuova tariffa furono nel 1866 per dritti di originale 32,284, mentre nel 65 diedero 15,705 38; per indennità di copia e di trasferta si ebbero nello scorso anno 24,075 71 e nel 65 si incassarono soltanto 17,059 47. Quindi nel 66 vi fu un aumento di lire 32,439 48.

Nei tredici tribunali poi nel 1865 pei suddetti primi diritti si ebbero 35,074 74 e nel 1866 148,149 85; pei secondi diritti poi 44,689 11 contro 46,109 32, e così un aumento di 114,570 lire.

Veniamo ora alle istruzioni compilate durante lo scorso anno, e da esse maggiormente si vedrà l'importanza del lavoro che si fa in questa provincia. Esse sono state nel 1866 20,352, e ne pendono tuttavia 4299. Delle suddette con relative ordinanze, per 5541 si è dichiarato non esservi luogo a procedere per insufficienza d'indizi; per 1237 per inesistenza di reato; per 643 permute e prescrizioni; si sono rinviate alla sezione d'accusa 2252, ai tribunali 2881, ai pretori 7650, e ad altre giurisdizioni 148.

Il numero delle istruzioni cominciate nel 1866 ammonta a 21,178.

In altra mia l'ultima parte.

Stamane il principe di Carignano cominciò a dare udienza. Fra i Corpi ricevuti figurà il Consiglio accademico-universitario. Ieri poi S. A. recavasi a far visita al prefetto, marchese Gualterio, e trattenevasi a lungo col medesimo; il marchese è una vecchia conoscenza pel Principe, che ha avuto in varie circostanze l'occasione di esperimentarne il tatto politico ed il patriotismo a tutta prova. Il primo ballo a Corte avrà luogo la sera dell'8 prossimo febbraio. Ieri a sera si celebrò il matrimonio del principe di Forino colla damigella Savarese, figlia del barone Giacomo. Vi era mezza l'aristocrazia napolitana. Nella settimana il cardinale arcivescovo si recherà a porgere i suoi omaggi al Principe Eugenio.

A tutt'oggi, scrive la *Gazzetta di Torino* del 29, gli operai licenziati dall'Arsenale di Torino sommano a 97.

Nel *Rinnovamento* di Venezia del 29 si legge che la deputazione incaricata di presentare un indirizzo al generale Garibaldi, spedì da Caprera il seguente dispaccio al sindaco di Venezia:

Presentammo l'indirizzo al generale. Gli fu graditissimo. Egli desidera e spera di venire tra breve a Venezia. Egli sta benissimo. Viaggio ottimo, interessante.

RICCO.

I BENI ECCLESIASTICI

(Continuazione, vedi N. 29 e 30)

Ma i risparmi, che possono essere destinati all'acquisto di beni stabili da coloro che vogliono rimanerne proprietari, non sono molto abbondanti, nè si fanno in breve tempo. Nè può dirsi molto considerevole quell'altra parte di risparmi, che l'allettamento della proprietà immobiliaria suol distogliere dall'industria e dal commercio, per attirarla all'acquisto di beni immobili.

Di maniera che, se si volesse direttamente raggiungere lo scopo sopradetto, la vendita di una gran massa di beni stabili non potrebbe essere effettuata, se non in un periodo di tempo assai lungo. Questo inconveniente si avrebbe soprattutto a sperimentare nel caso che i beni ecclesiastici avessero a vendersi dal Governo, per ragioni assai ovvie, che qui non fa mestieri ripetere.

Ond'è che per evitare due gravi danni, che deriverebbero dalla lentezza dell'operazione, cioè la durata assai lunga di una amministrazione molto complicata e dispendiosa e la insufficienza del sussidio, che annualmente potrebbe ricavarne lo Stato per i suoi bisogni, il disegno di legge vi propone di mettere tra loro in armonia due procedimenti, che valgano a conseguire tutti i vantaggi di una vendita diretta agl'intenti economici sopra indicati, con quelli di una combinazione di credito efficace a procacciare allo Stato i mezzi, che gli occorrono.

Esponendo a vendita, divisi in lotti, i beni di cui trattasi con la condizione, che il prezzo potrà essere pagato a quote annuali o semestrali nel corso di un lungo periodo di anni, e con la clausola del pagamento istantaneo col beneficio della sconto, si attirano all'acquisto non solo coloro che hanno già pronte le somme per effettuarlo, ma anche coloro, assai più numerosi, i quali hanno in loro medesimi, cioè nel loro buonvolere e nella loro abilità, il capitale necessario per trarre dalla terra mediante il lavoro un frutto sufficiente a soddisfarne gradatamente il valore.

Nel tempo stesso, facendo rappresentare codesto valore da titoli di credito guarentiti con ipoteca, ed estinguibili gradatamente e nella successione medesima, secondo la quale saranno pagate le rate del prezzo, si offre allo Stato l'opportunità di ritrarre dalla loro negoziazione le somme che gli sono necessarie.

Questi titoli avranno una garanzia nei beni ipotecati assai maggiore di quella che l'ipoteca medesima potrebbe loro offrire, se i beni rimanessero nell'amministrazione del demanio. Perciocchè i privati acquisitori che non diventano realmente e definitivamente proprietari se non quando hanno pagato il prezzo dei fondi da loro acquistati, porranno ogni studio a migliorare la coltura e la produzione di cotesti fondi per trarne annualmente benefizi sufficienti ad estinguere il debito loro. Sicchè col metodo di vendita proposto si consegue tale miglioramento dei beni, da renderli guarenzia sempre più efficace dei titoli di credito ipotecati sopra di essi. Oltre di che, quando i beni restano nel patrimonio generale dello Stato, i titoli alla cui soddisfazione possono essere destinati non rivestono così spiccatamente il carattere di titoli guarentiti da uno speciale valore, come nel caso in cui i fondi ipotecati diventano proprietà private soggette ad ipoteca.

I titoli di cui parliamo, garantiti da un diritto reale, fondato sul credito del prezzo non ancora soddisfatto, e perciò anteposto ad ogni altro, debbono valere meglio di qualunque altra specie di obbligazioni ipotecarie o lettere di pegno.

La vendita per lotti e con lunghe dilazioni pel pagamento a scalare del prezzo ha pure due altri effetti utili. Origina in breve tempo un numero considerevole di proprietari ed instiga quindi l'attività umana col desiderio, che è pur grande negli uomini di diventare proprietari di bene stabili. Offre in pari tempo l'opportunità di farlo stimolando gli acquisitori non solamente a migliorare i fondi con la solerzia e con il lavoro, ma benanche ad esercitare la virtù del risparmio per accumulare annualmente i mezzi necessari alla soddisfazione delle rate del prezzo.

Perchè intanto i titoli di credito ipotecari, dei quali abbiamo discorso, conservino il favore che meritano, è necessario che il loro montare si tenga dentro certi limiti rispetto al valore dei beni da vendere od alla somma del prezzo ancora dovuta dei beni alienati.

Qualunque sia la combinazione, per la quale possa tradursi in atto la proposione, che vi facciamo, è questo un punto al quale sarà da provvedere per mezzo di quei riscontri aiutati dalla pubblicità, che già si esercitano per simili materie, presso l'amministrazione del debito pubblico dello Stato. Egli è chiaro che codesti riscontri, potendo variare secondo che l'operazione sarà compiuta o direttamente dal Governo o per mezzo di altri instituti o di privati, debba essere commesso al potere esecutivo l'incarico di ordinarli secondo i vari casi, bastando alla legge il prescriverlo. Una delle condizioni principali però, che la legge deve imporre perchè atta ad accrescere il valore dei titoli ipotecari sopra indicati, reputiamo essere quella di ricevere codesti titoli come moneta, così nel pagamento del prezzo anticipato per chi voglia scontarlo, come nel pagamento delle rate annuali o semestrali dovute per la estinzione del prezzo medesimo.

A questo modo è di molto agevolato il riscontro per il quale la somma dei titoli in corso dovrebbe essere scemata in proporzione del valore dei fondi, non ancora soddisfatto; perciocchè la massima parte della estinzione delle obbligazioni avverrebbe nell'atto stesso del pagamento del prezzo e nella misura della parte di prezzo pagata.

E superfluo poi il far notare, che la richiesta che sarebbe fatta di simili titoli per darli in pagamento dei beni, ed il concorso maggiore de acquisitori di codesti beni, quando potranno pagare il prezzo mediante quei titoli, da una parte renderebbero più ricercati i titoli medesimi, e perciò appunto ne terrebbero alto il valore, e dall'altra accrescerebbero con la concorrenza dei compratori la probabilità di collocare i fondi a prezzo elevato.

L'esperienza delle vendite dei beni demaniali ha mostrato come sia molto dispendiosa per lo Stato e molto lenta la serie di tutti i procedimenti prescritti, sia per poter mettere in vendita i beni, sia per effettuarne la vendita, sia infine per dare alla vendita già effettuata il suo legale valore.

La lentezza e la complicazione di codesti procedimenti, mentre non è costantemente efficace ad assicurare i buoni risultamenti delle operazioni, è però sempre una ragione di ritardo, un'occasione di fastidi, ed una causa d'incertezza, che allontana dal concorso molti i quali desidererebbero di compiere i loro acquisti con minore incomodo e con maggior sicurezza di riuscita. Noi perciò vi domandiamo la facoltà di rivedere tutte le prescrizioni che regolano questa materia e di emendarle in guisa da far che le vendite procedano speditamente. Trattandosi di disposizioni pratiche e regolamentarie e tali che l'esperienza stessa può giovare e modificarle, è giusto che vi si provvegga con decreto reale, dopo aver consultato il corpo che ha la più naturale competenza per giudicarne, cioè, il Consiglio di Stato. Anche in ciò vi proponiamo, che la legge si restringa a prescrivere i caratteri che debbono avere le prescrizioni regolamentarie, vale a dire che per essi provvedasi alla pubblicità e si assicurino i mezzi per avere nelle offerte la più larga concorrenza possibile.

Senza aggiungere altro intorno a questa parte che ci pare abbastanza chiarita, toccheremo di volo dei due rimanenti articoli dello schema di legge. Con uno di essi, dichiarandosi che le leggi precedenti sull'asse ecclesiastico, sono mantenute in tutto ciò che non è contrario al disposto della nuova legge che vi proponiamo, si indica più specialmente quella disposizione della legge del 10 agosto 1862, che concerne le censuazioni dei beni ecclesiastici in Sicilia; perchè ci è sembrato, che potesse sorgere dubbio intorno alla sua conservazione, se non si fosse espresso che in tutte le ipotesi fatte nel disegno di legge essa debba avere luogo.

L'altro articolo provvede alla sorte degli impiegati del fondo del culto, ed anche di quelli delle abolite casse ecclesiastiche. Le leggi precedenti assicuravano a questi impiegati alcuni vantaggi, sia a carico del fondo stesso del culto, sia a carico dello Stato, nella ipotesi del loro riposo e della loro disponibilità. E per vero essi avvicendavansi con gl'impiegati, il cui stipendio è posto più direttamente a carico dello Stato, e gli anni di servizio renduti nell'una o nell'altra condizione erano calcolati come utili in tutti i casi, nei quali la legge concede o assicura alcuni vantaggi agli impiegati durante la loro carriera o quando è compiuta.

Per effetto della nuova legge ogni distinzione sparisce tra l'amministrazione generale dello Stato e l'amministrazione del culto, e perciò è giusto che gl'impiegati delle cessate casse ecclesiastiche conservino verso lo Stato i diritti che avevano potuto acquistare per effetto della loro cessazione, e che gli impiegati del fondo del culto, il quale verrebbe a cessare per effetto della proposta legge, non siano defraudati di quei vantaggi, di cui avrebbero goduto, se si fossero trovati nella condizione generale degli altri impiegati in caso di riforma o di cessazione di ufficio.

V.

L'articolo aggiunto compie la riserva dell'articolo 21 di poter cioè affidare ad un assuntore la riscossione della parte dell'asse ecclesiastico spettante al Governo, nella ipotesi che i vescovi accettino di farne la liquidazione.

Il Ministero ha creduto che fosse prudente cosa il pensare anticipatamente a provvedervi con un contratto soggetto alla vostra approvazione, il quale avesse il duplice scopo di assicurare allo Stato il pagamento della parte a lui spettante, e di agevolare ai vescovi la liquidazione che essi dovrebbero accettare di eseguire.

Le condizioni del contratto sono conformi alle disposizioni del progetto di legge.

L'assuntore compie un duplice ufficio. Da una parte riscuote, e in ciò è libero, potendo prendere coi vescovi gli accordi che crederà più convenienti, sebbene abbia le facoltà medesime che competerebbero al Governo per assicurarsi la riscossione, nel caso che non gli fosse dato di procedere per mezzo di convenzioni speciali.

Dall'altra parte egli assicura il pagamento, e promette di farlo a determinate scadenze, la prima delle quali sarebbe sei mesi dopo che i vescovi abbiano dichiarata la loro accettazione. Questa assicurazione oltre alla certezza del pagamento, ha un altro vantaggio, ed è quello di sostituire un solo pagamento a tanti quanti sarebbero i vescovi del regno.

Questo duplice servigio, che al certo è di non lieve momento, sarebbe retribuito col premio del 10 per cento, il quale perciò sarebbe in parte rimunerazione di opera per la riscossione, in parte interesse pei casi di ritardo, in parte compenso della difficoltà di essere rimborsato da molti debitori, in parte vero premio di assicurazione.

La diminuzione che questo premio arreca alla somma totale della quota dell'asse ecclesiastico spettante al Governo, sarà in gran parte com-

pensata da maggior prodotto della tassa del registro e del bollo a cui darà occasione la vendita della massa dei beni ecclesiastici finora sottratta alla circolazione.

Al quale proposito, confidiamo, la Camera giudicherà se sia cosa equa e conveniente concedere ai compratori di codesti beni il beneficio di pagare la tassa di registro tre rate annuali.

L'agevolazione accrescerà la concorrenza e faciliterà la riuscita dell'operazione, massimamente se deve essere effettuata per mezzo dei vescovi, ai quali, sebbene sia lasciato il periodo di dieci anni per compierla, pure non può affermarsi che questo tempo sia troppo lungo rispetto all'indole stessa dell'operazione.

La garanzia del Governo consistente principalmente nell'ipoteca sui beni da alienare, non gli viene meno per effetto del contratto stipulato con l'assuntore, perchè esso la conserva e non la trasferisce all'assuntore se non nella proporzione dei pagamenti che questi gli venga facendo.

A questa garanzia, è poi aggiunta non solo l'azione diretta verso l'assuntore medesimo e la società che egli rappresenta, ma sì ancora un'altra garanzia reale, cioè il deposito di lire 500,000 di rendita, che deve essere fatto prossimamente, non più tardi del 10 febbraio, e che per ora è rappresentato dal deposito di altri valori, già effettuato a Bruselle presso quella Banca nazionale fin dal giorno 14 gennaio (1). Questo deposito non può essere ritirato se non direttamente dal ministro delle finanze del regno d'Italia o da un suo delegato.

A questi patti e con queste condizioni noi confidiamo che voi sarete per dare al contratto come alla legge la vostra approvazione.

Signori!

La rinnovazione del nostro diritto pubblico intorno alle cose ecclesiastiche, è una grande mutazione che noi vi dimandiamo di introdurre, e che lascierà una traccia profonda tra gli altri grandi avvenimenti che si sono succeduti in questo nostro meraviglioso risorgimento nazionale.

Le strettezze finanziarie ed i mezzi che ad occasione di questa grande riforma possono essere attinti dalla liquidazione dell'asse ecclesiastico, non sono certo la causa, nè il fine principale di quella mutazione.

Non è cosa nuova però nella storia dell'umanità l'esempio di grandi riforme, alle quali i popoli sono stati determinati da momentanea necessità, senza il cui stimolo sarebbero forse state indugiate o più acremente contrariate e combattute. Le due parti del progetto di legge, di cui vi abbiamo fatta l'esposizione, non hanno fra loro altro nesso, che questo, diremmo provvidenziale nel tempo stesso ed occasionale. Perciocchè noi non ci saremmo rimasti dal sottomettere alle vostre deliberazioni la proposizione di affrancare la Chiesa, anche quando non vi fosse stato asse ecclesiastico da ripartire.

Soltanto è innegabile che questo patrimonio essendovi, doveva naturalmente all'affrancamento della Chiesa essere congiunta la liquidazione dei beni, che ella era venuta accumulando attraverso una tale condizione giuridica ed economica che ci dà ragione di considerarli come possedimenti di cui lo Stato possa dire: — una parte è mia. — Sotto questo rispetto il disegno di legge forma un solo tutto, di cui la prima parte provvede per l'avvenire e l'altra provvede intorno agli effetti pratici e transitori del passaggio dal presente al nuovo stato della Chiesa, per ciò che concerne la proprietà, la quale più direttamente entra nel dominio della legge civile.

La Camera saprà congiungere all'attento e profondo esame che merita la proposizione che le viene sottoposta, quel sollecito e spedito disbrigo richiesto dalle condizioni interne dello Stato e dal decreto di urgenza che essa medesima pronunziava. Il Governo del Re non dubita che anche questa volta la Camera elettiva saprà rispondere all'espettazione del paese, e confida che vorrà accogliere un progetto di legge, che tende a far prevalere idee da lunga mano preparate e delle quali, se mal non ci apponiamo, la civiltà dei tempi esige che non sia più indugiata l'applicazione.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

TITOLO I.

Delle libertà della Chiesa cattolica.

Art. 1. La Chiesa cattolica nel regno è libera da ogni speciale ingerenza dello Stato nell'esercizio del culto e in tutto ciò che concerne i provvedimenti interni della società religiosa e le relazioni delle potestà e degli ordini che le sono propri.

Art. 2. La nomina o presentazione dei vescovi, il giuramento ad essi e ad altri titolari ecclesiastici prescritto, il regio *placet* ep *exequatur* e le altre disposizioni e formalità restrittive della stessa natura, derivanti da privilegi, consuetudini o concordati, sono aboliti.

Sono egualmente aboliti i privilegi, le esenzioni, immunità, prerogative qualsiansi che tuttora spettassero alla Chiesa cattolica nel regno.

Art. 3. Le costituzioni ed i canoni della Chiesa cattolica, cessando di avere autorità di legge nello Stato, sono considerati come regolamento o statuto particolare di essa Chiesa; e per gli effetti civili che ne derivano nelle relazioni reciproche tra' suoi componenti o tra ciascuno di loro e la società religiosa nel regno, possono essere invocati da coloro che fanno parte di questa dinanzi alle autorità ed ai tribunali civili, in quanto non siano contrari al diritto politico ed alle leggi dello Stato.

Art. 4. La Chiesa cattolica nel regno provvede a se medesima col libero concorso de'suoi componenti e coi beni che le appartengono o possa legittimamente acquistare sotto le disposizioni e nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato.

Cessano quindi tutte le prestazioni a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei privati imposte dal diritto canonico e civile, e dai concordati, eccetto quelle derivanti da titolo oneroso e convenzionale.

(1) Veggasi l'elenco dei documenti comprovanti il seguito deposito.

Art. 5. I beni che appartengono ad istituti ecclesiastici, o che possono legittimamente essere da loro acquistati, continueranno ad appartenere alla Chiesa, quand'anche gli enti ecclesiastici suddetti ora esistenti siano variati o diminuiti.

La destinazione de' beni degli enti in tal modo variati o diminuiti sarà fatta, dalla Chiesa, secondo le norme de'suoi statuti a favore di altri enti ecclesiastici nel regno.

Art. 6. La Chiesa cattolica nel regno non possederà beni immobili o di manomorta, salve le eccezioni di cui all'articolo 9 di questa legge.

I beni che attualmente compongono il patrimonio ecclesiastico nel regno saranno convertiti e liquidati secondo le norme del titolo seguente.

TITOLO II.

Dell'asse ecclesiastico da dividersi tra lo Stato e la Chiesa cattolica

Art. 7. La massa dei beni da dividersi tra lo Stato e la Chiesa cattolica si compone:

Dei beni e delle rendite amministrate dalle cessate Casse ecclesiastiche, e presentemente dal fondo del Culto;

Dei fabbricati che sono stati occupati dal Governo, dalle provincie e dai comuni a titolo oneroso o gratuito, e che provenivano dagli enti religiosi soppressi con la legge del 29 maggio 1855, n° 878, e con le altre posteriori ad essa ed anteriori a quella del 7 luglio 1866, il cui patrimonio era amministrato dalle dette Casse ecclesiastiche:

Dei beni appartenenti alle corporazioni ed istituti ecclesiastici soppressi con la legge del 7 luglio 1866;

E di quelli per cui si ordina la conversione e l'alienazione sia dalla legge medesima, sia dalla legge presente, cioè:

Dei beni di tutte le corporazioni ecclesiastiche d'ogni natura che non siano state allora soppresse, delle mense, delle abazie, dei seminari dei capitoli, delle chiese ricettizie, delle parrocchie e vice parrocchie, dei benefizi semplici non ancora soppressi, di quelli di patronato laicale o misto, delle fabbricerie e chiese parrochiali e di tutte le altre istituzioni o enti di natura ecclesiastica su tutto il territorio del regno; escluse soltanto le cappellanie laicali e i beni delle corporazioni religiose di Lombardia;

La massa di cui si tratta nel presente articolo comprende tutti i beni sopra indicati, siano posseduti dallo Stato o solamente amministrati come i benefizi vacanti dei regi economati o altrimenti.

Art. 8. Fermo quanto è disposto dagli articoli 24 e 33 della legge 7 luglio 1866, i monumenti e gli edifizi monumentali provenienti dalle leggi di soppressione delle corporazioni religiose e posseduti dallo Stato saranno conservati a sue spese; e quelli dei quali il possesso resterà alla Chiesa saranno inalienabili, e dovranno essere conservati a spese di questa in conformità delle leggi e discipline relative a questa materia.

Art. 9. I beni di cui nell'articolo 7 saranno alienati, fatta eccezione soltanto degli edifizi che si conserveranno ad uso di culto, coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano e degli edifizi abitati dai vescovi in città ed in campagna, o addetti ai seminari ed alla abitazione dei parrochi o alla dimora delle religiose fin che duri l'uso temporaneo a questi concesso. La eccezione si estende agli orti, giardini e cortili annessi ai detti edifizi in città ed in campagna.

Art. 10. Nella parte spettante allo Stato sarà imputata il valore dei fabbricati indicati nel secondo capoverso dell'articolo 7, e quegli altri che saranno occupati a norma dell'articolo 20 della legge del 7 luglio 1866. E se il valore dei beni appartenenti a conservatorii, ritiri, o enti ecclesiastici dedicati alla istruzione pubblica ed alla cura degli infermi, per effetto della dichiarazione legale di non avere alcuni di essi carattere ecclesiastico, risulterà minore di 1,507,448 29, la differenza tra questa somma ed il valore dei beni suddetti, stimato con le norme poste dalla citata legge 7 luglio 1866, sarà per una parte imputata nella parte spettante allo Stato.

Non darà luogo ad imputazione nella parte spettante allo Stato, o a diminuzione alcuna di essa la devoluzione o la riversibilità a favore dei terzi e qualunque altra disposizione della presente legge che dichiari inalienabili alcuni beni o che dia loro qualche speciale destinazione.

Art. 11. Il valore dei fabbricati sarà determinato in capitale, 100 per ogni 5 lire della rendita sottoposta alla tassa sui fabbricati per l'anno 1866.

Dalla detta rendita sarà dedotta quella parte d'essa che dovrà essere dai comuni e dalle provincie rappresentata con rendita pubblica dello Stato, secondo la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 20 della legge del 7 luglio 1866. Questa parte di rendita avrà la stessa destinazione che hanno tutti gli altri beni delle corporazioni soppresse, secondo i diversi casi preveduti dalla presente legge.

Art. 12. È fatta facoltà al Governo di creare ed assegnare ai comuni tanta rendita nominativa 5 per cento quanta ne sarebbe loro spettata in esecuzione all'articolo 35 della legge del 7 luglio 1866.

Sarà a questo fine compilato l'elenco dei religiosi ai quali sarebbero spettate le pensioni ordinate dalla detta legge, e si stabilirà la durata probabile di queste pensioni secondo le tavole di mortalità di Déparcieux. Si sottrarrà quindi dalla somma di rendita spettante a ciascun comune la parte che rappresenta il valore equivalente all'ammortamento probabile delle rispettive pensioni.

Dal residuo sarà quindi, a titolo di transazione, dedotto il 15 per cento per quel tanto di meno che sarebbe spettato ai comuni in ragione del tempo che avrebbero dovuto attendere prima di conseguire il quarto ad essi attribuito, a cagione del debito preveduto dal precitato articolo 35 della legge 7 luglio 1866.

La deduzione del 15 per cento, di cui nel precedente capoverso, non è applicabile ai comuni di Sicilia.

Art. 13. A garanzia dei diritti di riversibilità e di devoluzione preveduti dall'articolo 22 della legge del 7 luglio 1866 e dalle leggi precedenti, e così a garanzia di quelli che i terzi possono avere su tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, descritto nell'articolo 7, saranno con apposita annotazione di un diritto eventuale vincolate le rendite del debito pubblico appartenenti al fondo del culto ed alle corporazioni ultimamente soppresse, sino alla concorrenza di tre milioni di rendita, senza pregiudizio dei diritti che sono in corso di esperimento giudiziale sui beni che si trovano ancora in natura presso l'amministrazione del fondo del culto, i quali beni saranno a tal fino conservati.

Art. 14. I diritti di riversibilità e devoluzione dovranno essere sperimentati nel termine perentorio di cinque anni dal giorno della pubblicazione di questa legge, quando non fossero stati prefissi termini di più vicina scadenza dalla legge del 29 maggio 1855 e dalle leggi posteriori di soppressione.

Sul valore dei beni spettanti a coloro che avranno sperimentato in tempo utile i diritti di riversibilità e devoluzione sarà ritenuta la parte corrispondente al valore delle pensioni che sarebbero gravitate sui beni soggetti alla riversibità o alla devoluzione, e questa parte verrà consegnata ai vescovi nel caso previsto dall'articolo 17.

Art. 15. Le pensioni saranno calcolate e capitalizzate nel modo prescritto dall'articolo 11.

Dopo i cinque anni del termine perentorio, di cui nell'articolo precedente, l'annotazione per garantia dei detti diritti sarà cancellata se non vi siano state domande; ovvero sarà conservata in quanto basti a guarentigia delle domande pendenti.

Lo Stato soddisferà ai diritti sperimentati in tempo utile, che eccedessero la rendita vincolata a termini dell'articolo precedente; e se ne rivarrà sulla parte di beni assegnata alla Chiesa.

Art. 16. Gl'immobili destinati per titoli legittimi alla cura degli infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria che appartenevano alle case religiose soppresse e i mobili aventi simile destinazione al tempo in cui il Governo entrò in possesso, saranno mantenuti alla destinazione medesima consegnando gli uni e gli altri ai comuni che ne facciano richiesta a norma dell'articolo 19 della legge del 7 luglio 1866; purchè facciano questa domanda nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Nel caso dell'articolo seguente, gli obblighi, che l'articolo 19 della legge 7 luglio suddetta impone eventualmente ai comuni verso il fondo del culto, saranno adempiti dai comuni verso i vescovi come successori ai diritti del fondo del culto, e assuntori delle pensioni.

Fuori di questo caso, scorso il detto termine di sei mesi, il Governo riterrà i beni di cui i comuni non abbiano fatto richiesta, e li convertirà in rendita del debito pubblico dello Stato, conservandone la destinazione, per mezzo di opere e di stabilimenti, alla cura degli infermi ed alla istruzione elementare o secondaria, e pagherà le pensioni di cui nel citato articolo 19 della detta legge.

CAPITOLO II.

Art. 17. Se i vescovi nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge dichiareranno al Ministero di grazia e giustizia e dei culti di voler assumere la conversione e la liquidazione dell'asse ecclesiastico nell'interesse degli enti ecclesiastici delle rispettive diocesi e per soddisfare a quanto è prescritto dalla presente legge, il Governo consegnerà a ciascuno di essi;

1. I beni dei quali ha preso possesso nelle rispettive diocesi e che appartenevano a corporazioni soppresse per effetto della legge del 7 luglio 1866, o che spettavano ad enti conservati dalla legge medesima sebbene assoggettati a conversione;

2. La parte del fondo del culto proporzionale di beni degli enti soppressi con la legge 29 maggio 1855 e con le leggi posteriori, nelle rispettive diocesi, e qualunque altra parte dell'asse ecclesiastico descritto nell'articolo 7, salvo il disposto con gli articoli 8, 9 e 10. Ciascun vescovo inoltre, nel caso previsto dal presente articolo, è investito del diritto di prendere possesso dei beni degli altri enti ecclesiastici nella propria diocesi, per effettuarne la liquidazione, e di procedere all'alienazione dei beni e delle rendite di ogni natura nell'ordine che giudicherà più conveniente.

In luogo dei beni esistenti in natura presso l'amministrazione del fondo del culto, il Governo potrà dare ai vescovi l'equivalente in rendita del debito pubblico secondo le norme prescritte dalla legge del 21 agosto 1862, numero 794, fatta eccezione per quelli che sono oggetto di esperimento giudiziale a termini dell'articolo 12 della presente legge, i quali saranno conservati in natura a disposizione dei tribunali competenti.

Art. 18. I vescovi dovranno:

1. Alienare, nel termine di dieci anni dal giorno della pubblicazione di questa legge, tutti i beni del patrimonio ecclesiastico, convertendo gl'immobili in beni mobili;

2. Pagare in quote semestrali di 50 milioni la somma di 600 milioni allo Stato, fatte le deduzioni di cui all'articolo 10 della presente legge;

3. Conservare sino al 1 di agosto del 1867 i fabbricati che possono avere altra destinazione pel disposto dell'articolo 20 della legge del 7 luglio del 1866;

4. Alienare in modo che la parte del prezzo da pagarsi nei primi quattro anni delle more che potranno esser concedute in ciascun contratto, non sia inferiore al terzo del valore attualmente attribuito a quei beni capitalizzando al cento per cinque la rendita loro accertata per la tassa di manomorta;

5. Dimostrare in capo a ciascun anno d'avere alienato almeno un decimo dei beni immobili. Se l'alienazione non sarà fatta nelle dette proporzioni, il Governo potrà entrare in possesso della totalità dei beni non venduti per completare il decimo, e farli vendere all'asta pubblica per raggiungere la somma prescritta, imputandone il prezzo in conto delle quote semestrali;

6. Distribuire tra le istituzioni ed enti ecclesiastici delle rispettive diocesi, secondo le norme degli statuti della Chiesa, i valori, ritratti dalle dette operazioni;

7. Corrispondere le pensioni agli individui ai quali furono concedute dalle leggi di soppressione delle corporazioni religiose, semprechè le richiedano o non sieno in altro modo provveduti.

Art. 19. Ciascun vescovo provvederà alla conversione ed alienazione dei beni ecclesiastici compresi nella sua diocesi e di quelli che gli saranno consegnati a norma del precedente articolo 17, e sarà in proporzione tenuto a soddisfare la somma attribuita allo Stato, e adempire agli altri obblighi imposti dalla presente legge.

Art. 20. Per garanzia del pagamento della somma a lui spettante, lo Stato acquista ipoteca su tutti i beni che ne sono capaci e che fanno parte della massa di cui nell'art. 7.

Quest'ipoteca sarà inscritta con semplice annotazione dell'intero credito dello Stato nelle conservazioni ipotecarie del regno in cui sono detti beni, e sarà ridotta d'anno in anno a proporzione dei pagamenti eseguiti.

Art. 21. La riscossione della somma spettante allo Stato potrà dal Governo essere affidata ad un assuntore che potrà sperimentare i diritti dello Stato e subentrare nell'ipoteca in ragione dei pagamenti che avrà fatto al Governo.

CAPITOLO III.

Art. 22. Se la maggioranza dei vescovi non dichiarerà di voler assumere gl'impegni enunciati negli articoli precedenti, il Governo procederà alla conversione ed alienazione dell'asse ecclesiastico nel modo seguente:

Intesterà ai vescovi, con obbligo di distribuire agli enti ecclesiastici delle rispettive diocesi, secondo le norme degli statuti della Chiesa, 50 milioni di rendita 5 per cento inalienabile, e disporrà dell'intiera massa di cui nell'art. 7, alienando gl'immobili, salve le eccezioni di cui è fatta menzione nella presente legge.

Art. 23. Nel caso dell'articolo precedente resterà a carico dei vescovi il pagamento delle pensioni dovute per la soppressione delle corporazioni religiose e qualunque altro onere che sarebbe spettato alla parte assegnata alla Chiesa, nel caso della liquidazione fatta per mezzo loro.

CAPITOLO IV.

Art. 24. Se la sola maggioranza dei vescovi farà la dichiarazione, di cui all'art. 17 della presente legge, saranno ad essi applicate le disposizioni degli articoli 17 a 21 in proporzione dei beni appartenenti alle rispettive diocesi. In questo caso però, per facilitare il riparto dei 600 milioni dovuti allo Stato, concorreranno a pagarli i beni di quelle diocesi nelle quali la conversione sarà assunta dai vescovi per una terza parte del loro valore venale, desunto dalla rendita denunziata per la tassa di manomorta capitalizzata al cinque per cento, e vi concorreranno per la metà del valore, desunto nel medesimo modo, i beni di quelle diocesi che dovranno essere convertiti dallo Stato per renuenza dei vescovi.

Se però tale riparto darà luogo alla fine della conversione ad aumento o deficienza di fronte ai 600 milioni dovuti al Governo, la differenza sarà pareggiata in dare od in avere nelle proporzioni suddette.

Alla minoranza dei vescovi saranno applicate le disposizioni dell'art. 22, intestando al loro nome tanta rendita 5 per cento del debito pubblico dello Stato che corrisponda alla quota da essi dovuta come sopra.

CAPITOLO V.

Art. 25. Se il Governo dovrà procedere alla vendita in tutto od in parte dei beni ecclesiastici da alienarsi, potrà eseguirla anche per mezzo di corpi morali, d'istituti o di società private con le condizioni seguenti.

Art. 26. Gl'immobili saranno divisi in lotti e venduti all'asta pubblica con le forme che saranno ordinate con regolamento speciale sancito con decreto Reale, sentito l'avviso del Consiglio di Stato.

Il regolamento renderà semplice e spedito il procedimento, senza omettere le forme necessarie a garantire la pubblicità e a rendere facile la concorrenza degli oblatori.

Esso determinerà inoltre i modi e le forme per fissare il prezzo degl'immobili, evitando per quanto è possibile le perizie dirette.

Il prezzo non sarà mai inferiore al capitale corrispondente alla rendita accertata e sottoposta alla tassa di manomorta, aumentata del dieci per cento.

Art. 27. Il prezzo di ciascun lotto con gl'interessi a scalare potrà essere pagato in un periodo di tempo non minore di anni 15, nè maggiore di anni 40, in quote annuali o semestrali di ammortamento.

Sarà conceduto lo sconto a favore dei compratori che pagheranno il prezzo in una sola volta.

Art. 28. Il Governo potrà emettere o far emettere titoli di credito portanti interessi e rimborsabili mediante ammortamento per serie o per quote in un periodo di tempo non minore di quindici, nè maggiore di quarant'anni, garantiti da ipoteca sui beni immobili da vendere o venduti nel modo suddetto.

Art. 29. Le quote del prezzo dei beni esposti in vendita potranno essere pagate coi titoli di credito di cui nel precedente articolo, ed il prezzo intero potrà essere pagato nel modo stesso.

I titoli saranno ricevuti alla pari.

Il valore nominale complessivo dei titoli suddetti non potrà oltrepassare quello dei beni stimati ed invenduti, o venduti e non ancora pagati.

Con decreto reale saranno stabiliti i modi di riscontro e di riduzione dei titoli in corso perchè la loro somma si mantenga sempre nei termini prescritti.

CAPITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 30. Le disposizioni della legge 10 agosto 1862, N. 743, continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane. Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell'interesse ed in confronto sia del demanio, sia delle amministrazioni ecclesiastiche che abbiano assunto per sè l'asse da dividersi e alienarsi.

La legge del 7 luglio 1866 e tutte le leggi antecedenti, relative alla soppressione di enti ecclesiasti o corporazioni religiose, sono mantenute in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Art. 31. Gli impiegati dell'amministrazione del fondo per il culto saranno posti in disponibilità dal giorno in cui cesseranno di prestare servizio nell'amministrazione e godranno dei diritti stabiliti dall'articolo 13 al 17 inclusivamente della legge 11 ottobre 1863, numero 1500.

A quelli fra detti impiegati che provengono dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti saranno altresì applicabili l'articolo 18 della predetta legge e l'articolo 41 del regio decreto 4 novembre 1856, numero 3331.

Gli anzidetti impiegati saranno tenuti a prestar servizio presso gli uffici ai quali fossero applicati dal Governo sotto pena della perdita della qualità d'impiegati e dello stipendio.

Gli assegnamenti in attività o di riposo dovuto ai predetti impiegati ed a quelli delle cessate Casse ecclesiastiche, cessando di essere a carico dell'amministrazione del fondo per il culto, andranno a carico dello Stato.

Articolo a parte.

È approvato il contratto stipulato tra il ministro delle finanze e il signor Langrand-Dumonceau annesso alla presente legge.

Copia della Convenzione tra il ministro delle finanze e il conte Langrand-Dumonceau, relativa alla liquidazione dell'asse ecclesiastico.

Il signor conte Langrand-Dumonceau, proprietario a Bruxelles, avendo preso cognizione di un progetto di legge che il signor ministro delle finanze si propone di presentare all'approvazione del Parlamento, per la dichiarazione della libertà della Chiesa cattolica e per la liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico per mezzo dei vescovi del regno, dopo la quale i valori mobili in cui sarà convertito quell'asse diverranno privata proprietà dell'associazione cattolica, e volendo offrire ai vescovi stessi il mezzo di facilitare il pagamento di quanto è loro richiesto dalla suddetta legge, e di effettuare la conversione col maggior riguardo verso la Chiesa cattolica nel regno, mediante il signor barone Lodovico di Crousaz-Crétet, munito a questo scopo di suo mandato speciale, ha stipulato come rappresentante della *Banca di credito fondiario e industriale*, stabilita a Bruxelles, e anche in proprio col signor ministro delle finanze la Convenzione seguente:

Art. 1. Se sarà approvato dal Parlamento il progetto di legge sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico per mezzo dei vescovi, e se la maggioranza dei vescovi accetterà di convertire l'asse medesimo sotto le condizioni che saranno imposte dalla legge definitiva, il Governo accolla, e il signor conte Langrand-Dumonceau assume l'accollo della riscossione della somma di 600 milioni, o di quella minor somma che la legge potrà stabilire come quota spettante al Governo nella liquidazione dell'asse ecclesiastico, con le condizioni che saranno in questa Convenzione stabilite.

Art. 2. L'asse ecclesiastico da liquidare comprenderà i beni e valori d'ogni sorta amministrati dalle cessate casse ecclesiastiche, secondo la tabella qui annessa, nella somma di tredici milioni settecento ottantacinque, mila duecento settantadue lire italiane di rendite colle note unite, salvo il più od il meno, e compreso l'inessere di cassa, colla giunta dei fabbricati provenienti dalle corporazioni e dagli altri enti religiosi soppressi dalla legge del 29 maggio 1855, n. 878, e da tutte le altre leggi posteriori prima del 7 luglio 1866, che sono stati occupati dal Governo, dalle provincie e dai comuni, a titolo oneroso o gratuito, ed i beni mobili ed immobili, capitali, titoli e crediti e valori di ogni natura appartenenti a tutte le corporazioni e a tutti gli istituti od enti ecclesiastici, ai quali la legge del 7 luglio 1866, e la suddetta legge da presentarsi al Parlamento, o tolgono la personalità giuridica, o impongono l'alienazione, o la conversione del patrimonio, siano posseduti da loro o già passati nel possesso dello Stato, o solo amministrati per mezzo dei regi economati, o in altro modo a causa dei benefizii vacanti; e nominativamente quelli di tutte le corporazioni ecclesiastiche di ogni natura, che non siano state ancora soppresse, delle mense, delle abbazie, dei seminari, dei capitoli e chiese ricettizie, delle parrocchie e vice-parrocchie dei benefizii semplici non ancora soppressi, quelli di patronato laicale o misto, delle fabbricerie e chiese parrocchiali, e di tutte le altre istituzioni od enti di natura ecclesiastica, su tutto il territorio del regno, comprese le provincie venete e quella di Mantova, ed escluse soltanto le cappellanie laicali, non che tutti i beni delle corporazioni religiose di Lombardia, sui quali pende quistione per l'applicazione del trattato di Zurigo.

Art. 3. Il signor conte Langrand-Dumonceau si obbliga di riscuotere e pagare al Governo la somma suddetta, come sarà appresso indicato, assicurandone il pagamento nei modi e termini stabiliti, rimanendo a suo carico qualunque spesa, interesse o perdita che possa derivare dal rimborso dei fondi che gli dovrà essere fatto dai vescovi. Per questa assicurazione, e per gli obblighi che ne derivano, il Governo corrisponderà al signor conte Langrand-Dumonceau un premio del dieci per cento sulle somme che dovrà versargli secondo i patti che saranno appresso stabiliti.

Art. 4. Dalle somme dovute dai vescovi sarà sottratto il valore dei fabbricati provenienti dalle corporazioni e dagli altri enti religiosi soppressi colla legge 29 maggio 1855, n. 878, e con tutte le altre leggi posteriori prima della legge 7 luglio 1866 e che sono stati occupati dal Governo, dalle provincie e dai comuni a titolo oneroso o gratuito e quegli altri che l'articolo 20 della legge medesima dà diritto ai comuni di occupare e di appropriarsi. La tabella dimostrativa del numero e della ubiquità di questi fabbricati sarà data dal Governo all'assuntore entro un mese da oggi, e il loro valore sarà determinato volgendo in capitale alla ragione di cento per ogni cinque la rendita loro nella misura accertata e sottoposta alla tassa sui fabbricati per l'anno 1865 diffalcando nel calcolo quella quantità che potrà essere corrisposta in rendita dai comuni al Governo, e quindi ai vescovi, secondo l'ultimo capoverso dell'art. 20 sopracitato.

Art. 5. Nel caso che nella somma di lire 1,570,448 29 di ammontare delle rendite nette assegnate alle corporazioni religiose dedicate alla istruzione pubblica ed alla cura degli infermi nello stato riassuntivo intitolato quadro n° 16 dell'allegato *A* al progetto di legge della soppressione degli ordini religiosi e di altri enti morali ecclesiastici presentato il 13 dicembre 1865 alla Camera dei deputati, siasi incluso qualche conservatorio, ritiro o altro ente che sia legalmente ritenuto non aver carattere ecclesiastico, il valore corrispondente dei relativi beni

sarà sottratto per una terza parte dalla somma spettante al Governo, la cui riscossione e pagamento sono accollati all'assuntore.

Art 6. Fatte le sottrazioni indicate nei due articoli precedenti, su tutto il restante valore dei 600,000,000 spettanti al Governo sarà dovuto al signor conte Langrand-Dumonceau il premio di cui all'articolo 3, senza diffalco alcuno, anche nel caso che per convenzione o per legge avvenissero pagamenti, ritenute e assegnazioni di beni tra il Governo e i vescovi direttamente.

Art. 7. Rimane a carico del Governo il soddisfacimento dei diritti conceduti ai comuni coll'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, nei modi che verranno stabiliti per legge.

Art. 8. Non darà luogo a sottrazione dalla parte spettante al Governo sull'asse ecclesiastico la devoluzione o riversibilità in favore dei terzi, dei beni dell'asse medesimo.

A garanzia dello sperimento di questi diritti rimarranno vincolati tre milioni di rendita pubblica del patrimonio ecclesiastico per cinque anni, decorsi i quali, il vincolo rimarrà sciolto o ristretto alle sole domande pendenti.

Non darà pur luogo a sottrazione, come sopra, l'assunzione che fosse fatta dai comuni cogli obblighi inerenti, di quei beni che per titoli legittimi si trovino destinati alla cura degli infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria a termini dell'articolo 19 della legge del 7 luglio 1866; nè verranno sottratti quei beni dei quali la conversione non è obbligatoria, come sono i fabbricati ad uso di culto, di istruzione, di beneficenza e di abitazione di città e di campagna degli ecclesiastici addetti ad un uffizio residenziale, cogli orti, cortili e giardini annessi: nè quei beni che non sono compresi tra gli alienabili, perchè destinati al culto, o perchè compresi in una disposizione di legge come sono gli oggetti d'arte, monumenti o edifizi monumentali.

Art. 9. La parte spettante al Governo sarà netta tanto dalle pensioni già assegnate o da assegnarsi ai membri delle corporazioni religiose soppresse quanto da ogni e qualunque spesa di culto a cui ora provvede lo Stato, e perciò saranno cancellate dal bilancio del Ministero di grazia e giustizia le somme destinate a tale scopo.

Art. 10. La somma dovuta al Governo, come sopra detto, sarà pagata dal signor conte Langrand-Dumonceau a rate semestrali di 50 milioni ciascuna, senza decorrenza di frutti, e col difalco proporzionale del premio, di che all'articolo terzo. La prima rata sarà pagata sei mesi dopo la partecipazione che il Governo gli darà della adesione dei vescovi alla conversione per mezzo loro. Se però alla scadenza di ogni singola rata l'assuntore non verserà le somme che si obbliga di col presente articolo, sarà tenuto ai danni e interessi.

Art. 11. Il Governo prenderà la garanzia di una ipoteca, sia generale, se sarà per legge accordata, sia speciale in caso diverso, e a tutte sue spese, sui beni dell'asse ecclesiastico per assicurarsi le quote a lui spettanti, come è detto di sopra, e il signor conte Langrand-Dumonceau s'intenderà surrogato in questa ipoteca per assicurare a se stesso la percezione delle somme dovute dai vescovi.

La surrogazione in questo diritto ipotecario dovrà aver luogo per se medesima, e senza bisogno di ulteriori atti nella misura delle somme che di mano in mano il signor conte Langrand-Dumonceau verrà pagando al Governo.

Art. 12. Il signor conte Langrand-Dumonceau potrà convenire coi vescovi modi di pagamento diversi da quelli stabiliti qui sopra tra lui e il Governo, ma la ipoteca spettante allo Stato sui beni dell'asse da liquidare sarà conservata a pro del Governo e nelle proporzioni stabilite dal precedente articolo fino alla totale estinzione delle somme da lui dovute. Resta quindi a carico e rischio dei vescovi qualunque anticipazione di pagamento.

Art. 13. Se non la totalità, ma la sola maggioranza dei vescovi darà la propria adesione come all'articolo 1, gli obblighi e i diritti vicendevoli del Governo, dell'assuntore e dei vescovi, nascenti dalla presente convenzione, s'intenderanno ridotti in proporzione della parte dell'asse riferibile alle diocesi dei vescovi accettanti, e il Governo procederà direttamente per conseguire la quota mancante a ciò che gli spetta per legge.

Art. 14. Prima di eseguire la convenzione, il signor conte Langrand-Dumonceau dovrà formare lo stato attivo dell'asse ecclesiastico in ciascuna diocesi del regno sulla base della rendita denunziata per la tassa di manomorta capitalizzata al cento per cinque, e sull'insieme degli stati attivi di tutte le diocesi, farà il reparto della somma dovuta allo Stato in quote proporziali su ciascuna diocesi. Questo stato sarà comunicato al ministro delle finanze, che lo farà riscontrare per verificarlo conforme alla regola sopra indicata, e occorrendo emendarlo d'accordo.

Art. 15. Tutti i diritti che potrebbero competere al Governo per riscuotere dai vescovi l'ammontare della quota dell'asse ecclesiastico a lui spettante potranno essere esercitati dal signor conte Langrand-Dumonceau per rivalersi delle somme che egli col presente contratto si obbliga di pagare al Governo. E nel caso che la legge conceda ai vescovi di liquidare e convertire l'asse ecclesiastico in un numero di anni maggiore di quello che è necessario, secondo il presente contratto, al pagamento dei seicento milioni, o della parte di essi che potrà essere dovuta al Governo, il signor conte Langrand-Dumonceau non avrà diritto a prolungare il pagamento promesso, ma avrà quello di richiedere dai vescovi e da ciascuno di essi, che vendano annualmente almeno la decima parte dell'asse delle rispettive diocesi, e mancando essi a questo obbligo, egli potrà entrare in possesso della totalità dei beni non venduti, per completare il decimo, e potrà venderli al pubblico incanto, come rappresentante o investito di un diritto equivalente del Governo senza pregiudizio dello sperimento degli altri diritti per farsi pagare dai vescovi nella misura da lui dovuta al Governo, e alle rispettive scadenze, su tutti i beni e valori immobili e mobili delle loro diocesi.

Art. 16. Il signor conte Langrand-Dumonceau avrà il diritto di esigere che i vescovi nei contratti di vendita de beni delle loro diocesi stipulino, a pena di nullità, il patto coi compratori di pagare nel corso di quattro anni al più una somma che equivalga per lo meno alla terza parte del valore dei beni acquistati, sulla capitalizzazione calcolata al cento per cinque della rendita denunziata per la tassa di manomorta; di fronte al quale obbligo, dovrà essere accordata ai compratori la facoltà di pagare la tassa di registro dentro tre anni dal contratto in rate annue eguali.

Art. 17. La consegna ai vescovi dei beni ecclesiastici non convertiti sarà fatta dal Governo sulla scorta degli inventari di possesso, e dovrà comprendere tutto il mobiliare e i mobili in esso descritti. Tutti i beni dei quali il Governo non ha preso possesso, e che sono indicati nell'articolo 2, sarà diritto dei vescovi accettanti la conversione di prenderli in possesso da chiunque li detenga, facendosi riconoscere direttamente, e saranno pur loro consegnati dal Governo in ragione delle rispettive diocesi, tutti i beni e valori delle cessate Casse ecclesiastiche e del fondo del culto, e qualunque altro bene e valore di natura ecclesiastica detenuto attualmente dal Governo, salvo quanto è detto agli articoli 4 e 5. Perciò le rendite nominative attualmente intestate ad enti ecclesiastici dovranno essere tramutate in titoli al portatore, e questi consegnati ai vescovi come sopra, ovvero essere trasferiti nominativamente secondo la loro designazione.

Art. 18. Per osservare le consuetudini e le prescrizioni regolamentari di contabilità, a domanda del Governo, il signor conte Langrand-Dumonceau depositerà alla Cassa dei depositi e prestiti a titolo di cauzione per l'osservanza degli obblighi da lui contratti, e delle promesse da lui fatte colla presente convenzione, la somma di lire 500,000 di rendita italiana, cinque per cento, o di altra rendita pubblica di equivalente valore, purchè accettata dal ministro delle finanze. Questo deposito dovrà essere fatto non più tardi del 10 febbraio prossimo, ma sin da ora sarà provveduto, ad un deposito di valori fondiari (obbligazioni ad azioni) al corso reale in Bruxelle, il quale sarà fatto alla Banca del Belgio al titolo medesimo di cauzione, e nel modo che sarà concertato, pel giorno 15 gennaio. Questo deposito provvisorio dovrà essere di almeno otto milioni di valore reale al corso come sopra è detto, e sarà ritirato appena dopo seguito il deposito definitivo delle 500,000 lire di rendita italiana. Il signor conte Langrand-Dumonceau avrà per altro il diritto di ritirare i valori depositati in ragione di un quinto per anno, a cominciare un anno dopo il pagamento della prima rata.

Art. 19. Senza che il Governo assuma alcuna responsabilità delle operazioni di credito che la Società rappresentata dal signor conte Langrand-Dumonceau, e per la quale egli contrae, possa voler fare nel regno, il Governo non apporrà alcun ostacolo alle operazioni medesime, purchè siano conformi agli Statuti della Società debitamente autorizzati nel luogo della sua fondazione.

Art. 20. Il signor ministro delle finanze s'impegna di presentare nella corrente sessione del Parlamento il progetto di legge contemplato da questa convenzione, per modo che i patti tutti di sopra stabiliti possano essere legittimamente portati ad esecuzione, e con che inoltre il signor conte Langrand-Dumonceau sia esonerato da ogni tassa di registro per il presente contratto.

Art. 21. Il valore legale della presente convenzione è subordinato per parte del signor ministro delle finanze all'approvazione che ne farà il Parlamento, col progetto di legge al quale si riferisce, e per parte del signor barone de Crousaz-Crétet è subordinato alla ratifica del signor conte Langrand-Dumonceau; ratifica che deve essere comunicata al Governo del Re al più presto possibile e in ogni caso a tutto il giorno 9 gennaio corrente.

Fatto in doppio originale di cui un esemplare è stato consegnato al signor barone di Crousaz-Crétet e l'altro è rimasto presso il signor ministro delle finanze sottoscritto.

Firenze, il giorno cinque gennaio 1867.

ANTONIO SCIALOJA.
L. DE CROUSAZ-CRÉTET.

La soprascritta convenzione per mandato generale fatto dal sig. conte Andrea Langrand-Dumonceau a Bruxelles, per notaro Toussaint, al sig. barone Lodovico di Crousaz-Crétet, come apparisce dall'annesso atto in brevetto, è ratificata su tutto e per tutto il suo contenuto, ed a questo effetto sottoscritta dal sig. barone di Crousaz-Crétet per la ratifica sopra riservata, e dal signor ministro delle finanze colla riserva della ratifica del Parlamento.

Nel tempo stesso il signor barone Crousaz promette, in nome del signor conte Langrand-Dumonceau, ad ogni richiesta del Governo, il concorso nell'operazione anche della Società generale per favorire il credito fondiario (*limited*) costituita a Londra.

Firenze, 9 gennaio 1867.

ANTONIO SCIALOJA.
L. DE CROUSAZ-CRÉTET.

Rendite della Cassa Ecclesiastica

Varia natura delle rendite amministrate.

Fitti di terreni e di fabbricati rurali, civili ed opifizi	L. 1,552,773	1,600,881
Reddito di terreni e di taglio di boschi »	48,148	
Interessi di capitali L.	485,956	489,291
Rendite sopra azioni private . . . . . »	3,335	
Rendite sul Debito Pubblico . . .	L. 9,680,900	9,680,900
Annualità diverse	L. 2,014,200	2,014,200
Totale . .		L. 13,785,272

Nota Bene.

In queste rendite sono comprese lire 123,731 di fitti di fabbricati civili ed opifizi, dei quali lire 113 mila circa si corrispondono per canoni o fitti di fabbricati conceduti già ai comuni ed alle provincie, e che passano in proprietà loro per l'articolo 21 della legge 7 luglio 1866. Quella parte di rendita che comprende i fabbricati i quali verranno rappresentati in capitale secondo l'articolo 4 della convenzione, cesserà di far parte della rendita sopradetta.

Si osservi anche essere riservati su questi beni e rendite i diritti dei terzi per devoluzioni e riversibilità, i quali per le leggi del 1855 e seguenti sino al 7 luglio 1866, furono riservati sui beni degli enti soppressi.

Quella parte di rendita di stabili che potrà essere convertita in rendita secondo il disposto della legge 21 agosto 1862 e che non si trovasse ancora effettivamente convertita, quando diventasse esecutiva la convenzione, sarà depurata dalla fondiaria, e rappresentata per parte del Governo da ugual rendita pubblica dello Stato, passando al demanio i fondi corrispondenti, il tutto secondo le norme della legge citata.

La presente lista con le note qui sopra scritte intendesi far parte integrale della convenzione a cui è annessa.

A. SCIALOJA.
L. DE CROUSAZ CRETET.

Copia della procura

5 janvier 1867.

Pardevant maître Joseph Ferdinand Toussaint, notaire royal résident a Bruxelles, royaume de Belgique, a comparu monsieur le comte André Langrand-Dumonceau, propriétaire domicilié à Bruxelles, rue Joseph II, numéro 34, agissant en qualité de directeur gérant de la Banque de crédit foncier et industriel, ayant son siége à Bruxelles, constituée par acte devant le notaire Eelors le vingt et un août mille-huit-cent-soixante-trois, et de plus en nom personnel;

Administrateur délégué de la société générale pour favoriser le crédit foncier (*limited*), enregistrée à Londres le vingtquatre juin mil-huit-cent-soixante-cinq;

Administrateur délégué de la Banque internationale de crédit agricole (*limited*) enregistrée à Londres le cinq septembre mil-huit-cent-soixante-cinq;

Administrateur délégué de la société de crédit foncier international (*limited*) enregistrée à Londres le treize février mil-huit-cent-soixante-quatre;

Administrateur de la Banque hypothécaire neerlandaise, société anonyme constituée à Amsterdam le vingtdeux janvier mil-huit-cent-soixante et un;

Lequel comparant, agissant en sa qualité de directeur gérant de la Banque de crédit foncier et industriel et de plus en nom personnel, a declaré ratifier la convention faite aujourd'hui même en ses dits noms par monsieur le baron Ludovic de Crousaz-Crétet au sujet de la contribution de six-cent millions de livres italiennes ou franc à payer par le clergé du royaume d'Italie et de la conversion ou réalisation du domaine ou patrimoine ecclésiastique dudit royaume; convention faite avec le Gouvernement italien sous la réserve de l'approbation du Parlement.

Et d'un même contexte le comparant au noms où il agit, a declaré commettre pour son mandataire général et spécial mon dit sieur baron Ludovic de Crousaz-Crétet, à qui il donne pouvoir de réiterer en la forme qui sera requise la ratification ci-dessus et la convention à laquelle elle s'applique.

De consentir toutes les modifications de détail à la convention rapelée ci-dessus, tant celles qui auraient déjà été acceptées par monsieur le baron de Crousaz-Crétet que celles qu'il pourrait y avoir lieu de y apporter ultérieurement, soit sur la demande du Gouvernement italien, soit sur celle du Parlement italien ou des autorités ecclésiastiques; de signer aux fins ci dessus tous actes avec pouvoir de substitution; promettant le comparant de ratifier, si besoin est, tout ce qui sera fait en vertu du présent mandat,

Dont acte en brevet et en double original lu au comparant.

Fait et passé à Bruxelles, en l'hôtel de monsieur le comte Langrand-Dumonceau, le cinq janvier mil huit-cent soixante sept en présence de messieurs Lucien Dubois ingénier et Jean des Droogers cordonnier, tous deux domiciliés à Bruxelles, témoins instrumentaires, citoyens belges, qui ont signé le présent acte avec le comparant et nous notaire.

Monsieur le compte Langrand Dumonceau, à raison de sa qualité de directeur gérant de la Banque de crédit foncier et industriel, a apposé au dessus de sa signature la formule statutaire, et le notaire instrumentant a apposé à coté de sa signature le sceau de son office.

Pour la Banque de crédit foncier et industriel
Le Driecteur gérant
ANDRÉ LANGRAND-DUMONCEAU.
TOUSSAINT. - L. DU BOIS. - J. DE DROOGERS.

Enregistré par *duplicata*, à Bruxelles nord, le cinq janvier 1867, vol. 278, cahier 49, case 8 (rôle sans renvoi).

Reçu deux francs vingt centimes pour pouvoir et pareille somme pour ratification.

Le Receveur
JEANSUX.

N. 1383 Vu par nous consul de S. M. le Roi d'Italie à Bruxelles et provinces belges, pour légalisation de la signature de M. Ad. de Page, apposée ci-contre.

Bruxelles, le 7 janvier 1867.

JACQUES ERRERA.

Vu pour la légalisation de la signature de M. Toussaint, apposée d'autre part.

Bruxelles, le 7 janvier 1867.

Pour le ministre des affaires étrangères
Le directeur
AD. DE PAGE.

Documenti che provano il deposito eseguito a norma dell'articolo 18 della Convenzione

1° Certificato di deposito presso la Banca nazionale di Bruxelles in data 14 gennaio 1867, con dichiarazione scritta nell'atto di deposito, che questo non può essere ritirato se non dal ministro delle finanze del regno d'Italia o da un suo procuratore;

2° Lista dei titoli depositati consistenti in obbligazioni della Banca del credito fondiario ed industriale e della Banca del credito agricolo, e in azioni della Società generale del credito fondiario;

3° Certificato di tre agenti di cambio di Bruxelles interno al valore reale dei titoli depositati superiore ad 8 milioni.

NOTIZIE ESTERE

Leggiamo nella *France* del 28:

« È stata scoperta a Lima una congiura contro la vita del presidente Prado. Gli era stata inviata una cassa piena di bombe, che dovevano scoppiare al minimo contatto. Ma la trama è stata sventata a tempo. »

Leggiamo nella *Patrie*:

« Per la via dell'Havre, ci sono giunte lettere da Vera-Cruz, del 28 prossimo passato, delle quali ecco in breve il contenuto:

« L'imperatore Massimiliano aveva inviato dei salvacondotti nelle provincie occupate dai dissidenti, perchè i deputati che vi saranno eletti, a qualunque opinione appartengano, possano venire a votare a Messico. Parecchi capi, noti per la loro opposizione all'Impero, hanno accettato e si presenteranno al suffragio degli elettori.

« Nelle sette provincie del centro, i candidati che sembrano dover riunire il maggior numero di voti spettano al partito imperialista.

« Si crede che la riunione del Congresso, che era fissata pel 1.o febbraio, sarà rimandata ai dieci dello stesso mese, per lasciare ai deputati delle provincie lontane il tempo necessario a recarsi alla capitale.

« Il capitano di vascello Cloue, che comanda la nostra stazione navale, era stato prevenuto che i trasporti, partiti dalla Francia per l'imbarco delle truppe spedizionarie, arriveranno a Vera-Cruz dal 15 al 20 febbraio. »

(Corrispondenza finanziaria)

Parigi, 27 gennaio. — Più che il decreto del 19 è il cambiamento delle persone e sovratutto del signor Fould che ha cagionato in questa settimana il movimento della Borsa. Il signor Fould godeva fama di essere contrario a qualunque progetto d'imprestito, mentre del signor Rohuer si è detto che volesse procedere ad un imprestito immediatamente. I giornali semiufficiali hanno smentite queste voci, ma il pubblico continua a prestarvi fede. Del resto, in mancanza d'imprestito, si parla di grandi modificazioni nelle imposte, la qual cosa produce non poche inquietudini nei circoli finanziari. Voi sapete che si tratta d'una diminuzione considerevole dell'imposta fondiaria, aumentando quella sui valori mobiliari.

La rendita, ribassando ogni giorno di più, ha naturalmente trascinato con sè tutti gli altri valori. Il mobiliare francese ha tentato di paralizzare il movimento di ribasso. Pareva anzi che fosse in procinto di raggiungere il proprio scopo, quando le offerte che affluiscono da ogni parte lo hanno costretto ad arrestarsi.

Il mercato a contanti che, qualche tempo fa, era tanto brillante, ha influito grandemente sul mercato a termine. Anche qui le offerte sono state numerose ed incessanti.

I prodotti delle strade ferrate pubblicati recentemente nulla presentano d'importante. Essi hanno avuto un piccolo aumento in confronto della settimana corrispondente dell'anno scorso ed una lieve diminuzione in confronto delle passate settimane. La gran quantità di neve che ha arrestato per qualche tempo il traffico sulle strade ferrate del Mezzodì e dell'Est della Francia basterebbe a spiegare questa diminuzione. Checchè ne sia, le differenze si troveranno fra breve compensate largamente dal movimento dei viaggiatori che si recheranno a visitare l'Esposizione universale.

Il bilancio della Banca di Francia non presenta neppur esso alcun che d'importante. Il portafoglio è diminuito di 11 milioni ed è, con circa 2 milioni di diversità, al livello dell'incasso che ascende a 666 milioni. Gli altri capitoli, fatte poche eccezioni, rimangono come erano nel bilancio della scorsa settimana.

Se esaminiamo le diverse fluttuazioni avvenute nel complesso del mercato, troveremo che, eccettuate la nostra rendita 3 0[0 e la rendita 5 0[0 italiana, tutti gli altri valori non hanno subìte che variazioni insignificanti.

I fondi italiani sono stati uno dei valori che hanno più resistito. Qui si crede, non so con quanto fondamento, che l'operazione sui beni ecclesiastici non incontrerà difficoltà alle Camere, e quest'opinione contribuisce ad impedire il ribasso.

Convien far cenno del rialzo delle obbligazioni messicane. I possessori di esse continuano a sperare che si troverà una combinazione in loro favore. Voi vedete che sono tenaci delle loro speranze. Il fatto si è che forse si parlerà in loro favore alle Camere, tanto più che è il signor Rohuer quegli che ha assunta la più grave risponsabilità dell'emissione dell'imprestito stesso. Eccolo ora ministro delle finanze; forse vorrà riparare ciò che ha fatto allora.

ATTI UFFICIALI

La *Gazzetta Ufficiale* del 30 corrente contiene:

1. Un Regio decreto, in data del 23 dicembre 1866, che pubblica nelle provincie venete alcune disposizioni regolamentarie relative ai segretarii comunali.

2. Un R. decreto in data del 14 dicembre 1866, che estende alle provincie venete il decreto che istituisce la medaglia al valor civile.

3. Nomine e promozioni nell'ordine mauriziano.

4. Le seguenti nomine nel personale dell'istruzione pubblica:

Bertoldi commendatore dottore aggr. Giuseppe, nominato consigliere ordinario del Consiglio superiore di pubblica istruzione e vice-presidente del Comitato per l'istruzione secondaria.

Rosei cav. prof. Nicola, nominato consigliere ordinario del Consiglio superiore di pubblica istruzione e destinato a far parte del Comitato dell'istruzione secondaria;

Carcano nob. Giulio, id., id.;

Villari cav. Pasquale, nominato consigliere straordinario del Consiglio superiore di pubblica istruzione e destinato a far parte del Comitato dell'istruzione secondaria;

Carbone cav. dott. Domenico, nominato ispettore centrale di 1.a classe e referendario presso il Comitato d'istruzione secondaria.

Lambruschini comm. abate Raffaele, nominato consigliere ordinario del Consiglio superiore di pubblica istruzione e vicepresidente del Comitato dell'istruzione primaria;

Barberis cav. prof. Giuseppe, nominato consigliere ordinario del Consiglio superiore di pubblica istruzione e destinato a far parte del Comitato per l'istruzione primaria e popolare;

Buonazia cav. prof. Girolamo, id. id.;

Cammarota cav. prof. Gaetano, id. id.

Daneo cav. prof. Giovanni, nominato ispettore centrale di 2.a classe e referendario presso il Comitato d'istruzione primaria e popolare.

5. Nomine nel personale dell'amministrazione provinciale delle tasse e del demanio.

PARLAMENTO ITALIANO

CAMERA DEI DEPUTATI

Tornata del 30 gennaio

Presidenza del comm. **Mari**

La tornata è aperta alle ore 2 colle solite formalità.

L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

Macchi riferisce sulle petizioni N. 10939, che è rinviata al ministro delle finanze.

Marazio riferisce sulla petizione N. 8480, che è rinviata al ministro delle finanze, e N. 10976, che è mandata agli archivi.

D'Ayala riferisce sulla petizione N. 10834 e chiede che sia rinviata al ministro della pubblica istruzione.

Con questa petizione la Giunta municipale di Ferrara domanda che venga stabilita in quella città una scuola d'applicazione per gl'ingegneri idraulici.

Parlano in favore di questa petizione i deputati Marzucchi, De Boni, Laporta e Salaris.

Farini protesta contro certe parole dell'on. Marzucchi il quale voleva fare supporre che il defunto commendatore Farini non avesse favorito nelle Romagne e specialmente in Ferrara l'istruzione pubblica. I fatti parlano abbastanza chiaro per provare che una negligenza di queste genere non può essere rimproverata a quell'uomo di Stato.

Berti (ministro) spiega le ragioni per le quali i suoi predecessori non diedero esecuzione al decreto del 14 febbraio 1861 col quale era stabilita una scuola di applicazione per gli ingegneri idraulici in Ferrara. I passati ministri non lo fecero perchè riconobbero che non v'era questa necessità almeno per il momento. I scolari non sono molto numerosi, e quei pochi che si applicano a questo ramo possono benissimo studiare la matematica nell'Università di Ferrara. Basterebbe aggiungerci una cattedra di matematica idraulica.

Accetta il rinvio di questa petizione a condizione che sia lasciato al Governo la scelta del momento opportuno per la creazione di questa scuola.

Il rinvio proposto dal relatore è approvato.

D'Ayala rifesisce sulla petizione numero 10,907 che è rinviata al presidente del Consiglio dei ministri.

Mascitelli riferisce sulle petizioni n. 8739, 8968, 8981 e 10,293 sulle quali è approvato l'ordine del giorno puro e semplice.

Cordova presenta a nome del ministro delle finanze un progetto di legge per acquisto di fili telegrafici e ne domanda l'urgenza.

L'urgenza è accordata.

Camerini riferisce sulle petizioni seguenti:

N. 10,018 — Ordine del giorno puro e semplice.

N. 10,831 e 11,342 rinvio al ministro delle finanze.

N. 11,338 rinvio al presidente del Consiglio.

N. 11,342 rinvio al ministro dei lavori pubblici.

Queste conclusioni sono adottate.

Rubieri riferisce sulle petizioni n. 10,808, 10,893, 11,326, 11,324, e 11,327 sulle quali è chiesto ed approvato l'ordine del giorno puro e semplice.

Colla petizione 11,329 la Giunta municipale di Livorno fa istanza perchè si provveda alla costituzione della più volte richiesta nuova circoscrizione territoriale della provincia livornese.

Il relatore chiede che questa petizione venga rinviata al ministro dell'interno.

Malenchini invita il ministro dell'interno a devenire finalmente alla rettificazione della circoscrizione amministrativa di questa provincia.

Ricasoli (ministro) dimostra tutte le difficoltà che fino ad ora si sono opposte alla realizzazione di questo progetto. Studierà però la cosa e proporrà una legge in questo senso, ma fa osservare non potersi toccare con mano leggera alle circoscrizioni territoriali che toccano tanti interessi e suscitano tante difficoltà.

Malenchini invita il governo a non tenere conto delle passioni ed a fare atto di giustizia verso la città di Livorno.

Ricasoli (ministro) risponde non spettare a lui fare giustizia. Egli promise studiare la cosa e proporre un progetto di legge che crederà del caso. La Camera farà per la giustizia, se sarà necessaria.

La petizione di cui si parla è rinviata al ministro dell' interno.

La petizione n° 11330 è rinviata agli Archivi.

La petizione n° 11339 è invece mandata al ministro delle finanze.

Silvestrelli riferisce sulla petizione numero 11,245 snlla quale la Camera approva l'ordine del giorno puro e semplice.

Cancellieri chiede l'urgenza sopra un progetto di legge.

Ricasoli (ministro) presenta il regio decreto col quale le provincie venete e di Mantova sono dichiarate come facienti parte integrante del Regno d'Italia.

L' ordine del giorno reca l' interpellanza del deputato Salvagnoli sullo stato deplorabile dei corsi d' acqua e dei fossi di scolo nelle provincie maremmane.

Salvagnoli svolge, però a voce bassa, la sua interpellanza.

Cordova (ministro) dà all' interpellante le chieste spiegazioni.

Salvagnoli si dichiara soddisfatto delle risposte del ministro.

Pres. raccomanda nuovamente agli uffici ed alle Commissioni di sollecitare i loro lavori onde la Camera non abbia ad interrompere le sue sedute.

La seduta è sciolta alle ore 5 1[2.

L' ordine del giorno di domani reca il progetto di legge per l' estensione alle provincie venete della legge sulla ricchezza mobile.

Commissione nominata dagli uffici della Camera dei deputati.

Progetto di legge N. 15. — Convalidazione del decreto luogotenenziale 15 ottobre 1866, N. 3322, relativo alla riforma del personale degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Commissari:

Ufficio 1. Calvino — 2. Manfrin — 3. Farini — 4. Ferracciu — 5. Fiastri — 6. Asproni — 7. Pecile — 8. Araldi — 9. Visconti-Venosta Giovanni.

CRONACA DI FIRENZE

A giorni vedrà la luce *l'Anuario scientifico-industriale* del 1867 (Anno III) compilato dai signori F. Grispigni e L. Trevellini.

A quella interessante pubblicazione collaborarono i signori professori Francesco Densa, Basso Giuseppe, Fausto Sestini, Luigi Pigorini, Adolfo Targioni-Tozzetti, Teodoro Carruel, Cesare D'Ancona, Aliprando Moriggia, dottore Antonio Mariani, il luogotenente di vascello Roberto De Luca e l' avv. Amedeo Valesi.

Martedì, 29, le guardie di pubblica sicurezza arrestarono sei oziosi, due questuanti molesti ed un tale che aveva rubato un paio di lenzuola in una locanda a San Jacopino.

Nello stesso giorno furono contestate le contravvenzioni a sei rigattieri privi di registri, ed a due *fiaccherai* per corsa veloce.

La signora Maria Wieck, pianista di camera di S. A. R. il principe di Hohenzollern, darà col gentile concorso di distinti artisti italiani il 1° febbraio prossimo nella sala dei signori Brizzi e Niccolai il suo secondo concerto.

Il programma nel quale vediamo citato « *Trio di N. Humme'; D. Moll sonata di L. de* « *Beethoven; Duo con violino di F. Schubert, ecc.* promette al pubblico alcune delle più sublimi ispirazioni della musica classica.

Siamo persuasi che gli applausi ed il concorso non mancheranno alla esimia artista.

Servizio Meteorologico del Ministero della Marina. — Bollettino del 30 gennaio 1867, ore 8 antimeridiane.

La stagione è migliorata nelle ultime ventiquattr'ore: il barometro si alzò su tutta la Penisola di 3 a 5 mm. più forte al nord che al sud.

Cielo generalmente sereno e mare calmo.

Continuano i venti deboli del quarto e primo quadrante.

Il telegramma di Parigi del dì precedente segnalava un grande innalzamento del barometro al sud-ovest nell'Europa, essendo a Lisbona la pressione a 774 mm.

Anche oggi mancano i dispacci dall'estero.

Nella giornata del 28 gennaio, il termometro centigrado del R. Osservatorio astronomico di Firenze segnava la temperatura massima di + 12,0 e la minima di + 4,0.

Nella notte del 29 gennaio, la temperatura minima fu di + 2,5.

NOTIZIE INTERNE E FATTI VARI

Arresti. — Ci scrivono da San Remo in data del 27 corrente, che i quattro detenuti evasi da quelle carceri, furono ripresi poco dopo dai RR. carabinieri, coadiuvati dai militi della guardia nazionale di Badalucco, paesello poco distante da San Remo.

Decesso. — La sera del 27 gennaio cessava di vivere in Montalcino monsignor Paolo Bartelozzi, vescovo di quella diocesi. Egli era nato a Lucca il 24 giugno 1794.

Disordini. — L'*Avvenire* di Napoli del 27 corr. reca:

Uu dolorosissimo fatto è accaduto nel Cosentino. Avendo il Governo ordinato il disarmo di due compagnie di guardia nazionale del circondario di Cosenza, l'ufficiale incaricato di partecipare l'ordine di scioglimento e di ricevere la consegna delle armi venne accolto tumultuariamente e ferito gravemente. Accorsi al tumulto 4 carabinieri, seppero così prudentemente condursi da evitare una collisione coi militi tumultuanti che erano in numero di oltre 300 e da salvare l'ufficiale ferito. — Frattanto giungeva sopra luogo un distaccamento di truppa — il quale ristabilì l' ordine, arrestò parecchi militi, fra i quali il feritore dell'ufficiale e li consegnò al potere giudiziario.

Album prezioso. — I monaci di Montecassino stanno riproducendo e racogliendo in un Album le più belle miniature degli antichi codici da loro posseduti. Siamo assicurati che questo lavoro di riproduzione sia condotto con tanta arte e maestria da confondersi persino con gli originali medesimi.

Scavi archeologici. — Nel *Giornale di Napoli* del 20 corrente si legge:

Gli archeologi han sempre ritenuto che ove sorge ora il comune di Pietrabbondante, nella provincia di Molise, nel circondario d'Isernia, sorgesse una volta la *Bovianum Vetus* e che colà sia sepolta. Alcuni scavi che vi si fecero sotto il passato governo confermarono coi fatti questa opinione. In un brevissimo tratto di terreno, che fu smosso e ricercato, si rinvenne buona copia di cose antiche di pregio e, segnatamente alcune lapidi con epigrafi e iscrizioni osche. Queste lapidi si conservano nel Museo nazionale. I rivolgimenti politici del 1860 interruppero quei pacifici lavori e l'interruzione è durata fino a qui e dura tuttavia. Il signor Paolo Mastracchio chiese al ministro della pubblica istruzione la facoltà di proseguire egli gli scavi sopradetti; ma il ministro non gliela concesse, perchè era intenzione del governo di ripigliare esso medesimo questa utile impresa. Dopo qualche altro tempo, il Mastracchio rifece la sua domanda e l'onorevole Berti si rivolse per un giudizio al comm. Fiorelli, il quale lo diede affermativo con una relazione apposita.

La presenza del Fiorelli a Firenze, la quale ha eziandio per iscopo di regolare col ministro alcune questioni che si riferiscono alla importante faccenda degli scavi, noi crediamo che debba giovare anche a quelli di Pietrabbondante. L'interesse dimostrato dall'onorevole Berti verso le nostre antichità, non che il desiderio di disseppellire tanti tesori nascosti, manifestato durante la sua dimora fra noi, ci sono come guarentigia che egli provvederà tosto perchè siano continuati gli scavi di *Bovianum Vetus*.

Malandrini arrestati. — Nel *Giornale di Sicilia* del 18 si legge:

Anche oggi siamo in grado di dare un'altra prova del modo come la sicurezza pubblica vada migliorando nel circondario per gl'importanti arresti che tuttodì si eseguono dalla Questura in persona dei malfattori che hanno scorazzato le campagne.

Notiamo lo arresto del renitente Andrea Grippi da Partinico, inteso Ciucella il generale, già a capo di una banda armata; di un altro, sottoposto a mandato di cattura, e di altri due individui imputati del sequestro Bacchi, uno dei quali detentore di alcuni oggetti d'oro stati derubati.

Venne pure tratto agli arresti il famigerato Matteo Drago inteso Cancilla, caposquadra.

In seguito all'arresto del capobanda Macaluso Vincenzo, dietro direzione del delegato signor Pappalardo, la truppa coi reali carabinieri, e guardie di pubblica sicurezza sorprendeva ed arrestava l'intiera banda composta di Bocenti Antonino di Mezzoiuso bandito, perchè autore di assassinii in persona di carabinieri, Bellone Paolo da Prizzi disertore, e Milazzo Luigi da Prizzi disertore.

Gli arrestati erano tutti armati di fucili, pistole e pugnali, ed erano provvisti di molta quantità di viveri.

Dal delegato di P. S. di Prizzi sig. Pappalardo Giuseppe venne arrestato il famigerato assassino Macaluso Vincenzo colpito da mandato di cattura come autore di assassinio, sequestrandogli armi e munizioni.

— Lo stesso *Giornale di Sicilia* del 21 reca:

La truppa ad i reali carabinieri dopo due giorni di appostamenti riuscirono ad arrestare in contrada Petrosino, territorio di Marsala, i nominati Pandalfi Antonio, Angileri Antonio, Pantaleo Angelo, Bonafede Vito, Anastasi Francesco ed Anastasi Gaspare, tutti da Marsala, sorpresi nella flagranza di aver consumato furti a passo.

Vennero dalla forza sequestrati quattro fucili, una sciabola, due baionette, un pugnale, e tre carri carichi di cereali, vino, olio, biancheria, ed altri oggetti tutti di provenienza furtiva.

Perquisizioni ed arresti. — Ieri, scrive il *Giornale di Sicilia* del 22, facevasi una perlustrazione nei giardini di Morreale e si perquisivano alcune case.

In seguito di queste operazioni furono arrestati due latitanti e si rinvennero nascosti in una casa alcuni oggetti di provenienza furtiva dei quali l'Autorità di sicurezza pubblica aveva avuto precedente notizia.

— Quest'oggi, scrive l'*Amico del Popolo* di Palermo del 24, nel fondo del Marchese San Gabriele, in contrada San Lorenzo, è stato arrestato il famoso Giovanni Ponente, excondannato, latitante per varii crimini, caposquadra in settembre, ed ora faciente parte della banda che ha scorazzato nelle montagne dell'Inserra.

Le operazioni dell'arresto furono condotte ed eseguite dal capo Mondino del 59 4.a compagnia, dal sottotenente Ghilardi comandante il distaccamento ai Colli, dal delegato Tresca, dal brigadiere Cao, e da altre guardie di pubblica sicurezza.

Naufraghi salvati. — Il *Daily News* di Londra del 21 scrive:

La istituzione reale delle scialuppe di salvataggio in questi giorni di cattivo tempo ha salvato 111 marinai, tra i quali 24 sono francesi. La scialuppa di salvataggio *Llanelly* ha salvato 8 uomini del brigantino *Séraphin* di Dunkerque, e 6 uomini dell'*Espoir* di Nantes; la scialuppa *Tynemouth* ha salvato 6 uomini del brik *Emmanuel-Boucher;* la scialuppa *Tranore* ha raccolto 5 uomini dello schooner l'*Annonciation* di Nantes; la scialuppa *Swansea* ha aiutato a salvare lo schooner *Jeanne D'Arc* e l'equipaggio.

Il tempo fu così freddo, il mare tanto cattivo che le navi di salvataggio di varii porti non poterono lottare contro le onde, alte come montagne, ma è grato vedere che vi sono uomini generosi, che erano pronti a entrare nelle scialuppe per salvare i loro simili da morte imminente.

NOTIZIE ULTIME

Da quanto ci viene riferito la Commissione d'istruttoria dell' Alta Corte di Giustizia ha deliberato oggi, 30, di non pubblicare la sentenza che ordina di procedere contro l'ammiraglio senatore Persano. Solo se ne darà annunzio nel foglio ufficiale, col nome dei senatori intervenuti e di quelli che non sono intervenuti e che hanno o no giustificata la loro assenza.

ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI PARIGI

Il trasporto degli oggetti dai porti italiani a Marsiglia si farà col mezzo di due vapori della R. Marina l'*Europa* e il *Washington*.

L' *Europa* partirà da Messina il 4 febbraio e ripartirà da Napoli il 6, da Livorno l' 8 e da Genova il 9.

Il *Washington* partirà da Venezia il 4 febbraio e ripartirà d' Ancona il 5, da Brindisi il 7 e da Reggio di Calabria l'8.

Dispacci Elettrici

(AGENZIA STEFANI)

Berlino, 30. — Nei circoli governativi viene smentita la voce che siano state conchiuse convenzioni militari coll' Assia e col Baden.

Parigi, 30. — Leggesi nel *Moniteur*:

Esistendo la peste bovina nella Prussia renana, il ministro d'agricoltura proibì l'entrata e il transito in Francia dei ruminanti provenienti dalle provincie renane della Prussia e della Baviera.

Nuova-York, 29. — Il presidente Johnson ha posto il *veto* al secondo progetto tendente ad ammettere il Colorado nell'Unione.

Notizie dal Messico recano che Ortega fu catturato dalle truppe di Juarez.

Costantinopoli, 29. — Il *Corriere d'Oriente* afferma che i musulmani come i cristiani sentono la necessità che venga convocata un'assembtea nazionale nominata da libere elezioni.

L'ambasciatore d'Italia domandò un' indennità di 400 sterline a beneficio d'un capitano della marina italiana ferito dai poliziotti turchi in occasione di una rissa fra marinari.

Parigi, 30. — La *France* dice che i consiglieri dell' imperatore sono concordi nel voler applicare la lettera imperiale relativa alle riforme nel senso più liberale. Sarà soppressa l' autorizzazione preventiva per la stampa e saranno permesse le riunioni elettorali per lo spazio di 20 giorni avanti le elezioni.

L' *Etendard* reca analoghe informazioni.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI

Parigi, 30 gennaio

	29	30
Fondi francesi 3 %	69 17	69 05
» » 4 1[2 %	98 80	98 85
Consolidati inglesi	91 —	90 3[4
» fine febbraio	— —	— —
Italiano 5 % in contanti	54 75	54 80
» fine mese	54 75	54 70
VALORI DIVERSI		
Az. Credito mob. francese	505	502
» » » italiano	—	300
» » » spagnuolo	298	297
Strade ferr. Vitt. Emanuele	91	93
» » Lombardo-Ven.	393	392
» » Austriache	392	392
» » Romane	92	93
Obbligazioni	127	125
» del Prest. austr. 1865	308	310
» » in cont.	313	313

GIACOMO DINA, *Direttore.*

GIOVANNI ROMBALDO, *gerente.*

BORSE DI COMMERCIO

BORSA DI FIRENZE *del 29 gennaio.*

5 %	C. l.	57 35 d.	57 32 1[2
Id.	F.C. l.	— — d.	— —
Impr. naz sott. 5 %	C. l.	70 50 d.	70 25
3 %	C. l.	37 20	37 —
Az. Banca naz. tosc.	N. l.	1480 —	— —
Id. Banca naz. Regno d'It. ex coupon	C. l.	1560 — d.	1550 —
Az. Str. Ferr. rom.	C. l.	— — d.	— —
Id. Str. Ferr. livorn.	C. l.	— — d,	— —
Id. dedotto il suppl.	C. l.	50 — d.	49 —
Obbl. 3 % delle sud.	C. l.	181 — d.	180 —
Az. SS. FF. Merid.	N. l.	240 — d.	— —
Obbl. 3 % delle dette	C. l.	148 — d.	145 —
Obbl. dem. 5 % in serie complete	C. l.	— — d.	— —
Id. in serie di una e due	N. l.	384 50 d.	— —
Obbl. in s. non compl	C. l.	— — d.	— —
Impr. comun. 5 %	N.	— —	— —
5 % it. in picc. pezzi	N.	58 —	— —
3 % idem	N.	38 —	— —

Prezzi fatti del 5 % 57 32 1[2

Napoleone d'oro 20 96 = 20 95

BORSA DI GENOVA *del 29 gennaio.*

		Ult. corso	Corso p.
5 % Rendita italiana	cont.	57 20	57 20
» » »	f. m.	— —	— —
Banca d'Italia	cont.	1491 —	1490 —
» »	f. m.	— —	— —
Cred. mob. it. v. 400	cont.	305 —	303 —
Obbl. Beni Deman.	cont.	384 —	384 —

BORSA DI MILANO *del 29 gennaio*

	Nom.	Pr. fatti
Rendita italiana 5 %	— —	— 57 15
» » » f.c.	— —	— — —
Azioni Banca Nazionale	1490	— — —
» Strade Ferrate merid.	236	— — —
Obbl. Str. Ferr. L.-V. Italia Centr.	230	— — —
» » Meridionali	146 50	— —
» Beni demaniali	—	387 — —
» Città di Milano 1860 5 %	70 75	— — —

BORSA DI TORINO *del 29 gennaio*

Corso legale 57 25

Pezza da L. 20 d'oro L. 21 a 20 98

Tip. dell'*Opinione*, diretta da C. Carbone.